UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Sede Legale:via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese
P.IVA. 02481820120 - C.F. 95039180120

Repertorio n. 36/2014
Prot n. 383 del 09/04/2014

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO JUNIOR PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E2 – BIOLOGIA MOLECOLARE

IL DIRETTORE

- VISTO l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca ed in particolare il comma 4, lettera b);
- VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 903 del 24/07/2013, ultime modifiche apportate con D.R. Rep. n. 1351/2013 dell'11/11/2013, entrato in vigore il 26/11/2013 di emanazione del "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca";
- VISTO il D.M. 9 marzo 2011, n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13/05/2011, che determina l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- VISTO il (DM 336/2011 - DM 159/2012) avente ad oggetto la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il Decreto del Rettore Rep. 171/2014 – prot. n. 2689 del 26/02/2014 di emanazione della graduatoria dei progetti finanziati dall'Ateneo per conferimento di n. 1 assegni junior di ricerca per l'area scientifico disciplinare 05 – Scienze Biologiche dal titolo "Caratterizzazione di una nuova e inattesa funzione di MeCP2 che potrebbe essere implicata nella patofisiologia della sindrome di Rett " della durata di 1 anno da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Scienze Teoriche e Applicate;
- VISTO il Decreto del Direttore n. 30 del 19 Marzo 2014 con il quale viene approvata la Commissione Giudicatrice così composta: Nicoletta Landsberger, PA, BIO11, DISTA Università dell'Insubria, Charlotte Kilstrup-Nielsen, RU, BIO11, DISTA, Università dell'Insubria, Tiziana Rubino, RU, BIO14, DISTA, Università dell'Insubria;
- VISTO il Decreto del Direttore n. 33 del 24 Marzo 2014 con il quale viene approvata l'integrazione dell'importo dell'assegno junior con i fondi iscritti nel bilancio del Dipartimento di cui è responsabile la Prof.ssa Landsberger;
- VISTO che l'importo dell'assegno junior di cui al presente bando trova copertura finanziaria a carico dei fondi di Ateneo.

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

E' indetta una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno junior di durata di 1 anno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'Area 05 – Scienze biologiche nel Settore Concorsuale 05/E2 – Biologia Molecolare, Settore Scientifico-Disciplinare BIO/11 – Biologia Molecolare, Macrosettore 05/E – Biochimica e Biologia Molecolare Sperimentali e Cliniche.
Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate e sotto la guida della Prof.ssa Nicoletta Landsberger nell'ambito del programma di ricerca dal titolo "Caratterizzazione di una nuova e inattesa funzione di MeCP2 che potrebbe essere implicata nella patofisiologia della sindrome di Rett", delle attività sinteticamente riportate:

Due sono i principali obiettivi di questa proposta. I) Scopriremo se nei neuroni la mancanza di MeCP2 determina difetti tipicamente centrosomiali e ii) analizzeremo le conseguenze molecolari della fosforilazione di MeCP2 sul residuo Y120 e la rilevanza di questo residuo nelle malattie associate a MeCP2. Il progetto è quindi articolato in due task che saranno sviluppati in parallelo.
Task 1
Usando principalmente neuroni corticali primari e fettine cerebrali di cellule prive di MeCP2 o esprimenti l'isoforma Y120 fosfo-difettiva o fosfo-mimetica esamineremo se difetti in MeCP2 causino deficit neuronali associati al centrosoma.
Task 2
Recentemente abbiamo ottenuto un animale transgenico mutato nel residuo Y120 (Mecp2Y120D). Due saranno i principali obiettivi: a) la caratterizzazione del topo transgenico MeCP2Y120D e b) l'identificazione delle funzioni molecolari associate al residuo tyr 120 di MeCP2.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso dei seguenti titoli di studio:

- Laurea in Scienze Biologiche o Biotecnologia (preferibilmente mediche) o equipollente, di durata non inferiore a quattro anni, conseguita secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. n 509/1999 e s.m.i.;
- Laurea Specialistica in Scienze Biologiche o Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica o Biotecnologie Mediche conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e s.m.i.;
- Dottorato (requisito obbligatorio) in biologia molecolare, biologia cellulare, neurobiologia, farmacologia, neurofarmacologia (o comunque appartenente al Macrosettore ERC: LS Scienze della vita, LS5 Neuroscienze e disturbi neurali: neurobiologia, neuroanatomia, neurofisiologia, neurochimica, neurofarmacologia, neuroimaging, sistemi di neuroscienze, malattie neurologiche, psichiatria, LS3 Biologia cellulare e dello sviluppo: biologia cellulare, fisiologia cellulare, trasduzione del segnale, organogenesi, genetica dello sviluppo, formazione del pattern in piante ed animali, LS1 Biologia molecolare e strutturale e biochimica: biologia molecolare, biochimica, biofisica, biologia strutturale, meccanismi molecolari della trasduzione del segnale) o titolo equivalente conseguito all'estero, per i settori interessati.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione Giudicatrice; a tal fine i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il titolo di studio in originale o certificato sostitutivo corredato da:

1. traduzione ufficiale in lingua italiana [1]
2. legalizzazione e "dichiarazione di valore in loco" del titolo [2].

Per l'ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:
- non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

I candidati non devono avere superato o essere in procinto di superare il limite massimo consentito di quattro anni di assegno conferito ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, ad esclusione del periodo

[1] *In Italia ci si può rivolgere al tribunale di zona, a traduttori ufficiali giurati, o alle Rappresentanze diplomatico consolari, operanti in Italia, del Paese dove il documento è stato rilasciato. Nel caso di traduzione rilasciata da traduttori stranieri operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la Rappresentanza italiana competente per territorio deve certificare la conformità della traduzione.*
[2] *Rilasciati dalla Rappresentanza italiana, competente per territorio, nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.*

in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 – Incompatibilità e divieto di cumulo
Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, per il dipendente in servizio presso Amministrazioni Pubbliche, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale, diverse da quelle di cui al precedente comma.
L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, salvo rinuncia in caso di attribuzione dell'assegno, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca, né è cumulabile con il lavoro dipendente, ancorché privato e a tempo parziale, con altri assegni o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Il titolare dell'assegno non può essere in rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il titolare dell'assegno può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del responsabile della ricerca che non comporti un conflitto di interessi con l'attività di ricerca svolta per l'Ateneo.

Art. 4 – Presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura indirizzata a: Università degli Studi dell'Insubria, Centro per i Servizi dei Dipartimenti di Varese sede di via Mazzini, 5, 21100 Varese, redatta in carta libera o utilizzando il modello allegato al presente bando (fac-simile domanda di partecipazione), deve essere:

- presentata direttamente al Centro per i Servizi dei Dipartimenti di Varese dell'Università degli Studi dell'Insubria sede di via Mazzini, 5, 21100 Varese negli orari e nei giorni di apertura al pubblico (*Lunedì - Giovedì 9:30 – 16:00, Venerdì 9:30 – 14:30*), che rilascerà apposita ricevuta. Saranno considerate inammissibili domande consegnate a mano dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza

oppure

- inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, saranno considerate inammissibili domande pervenute via posta con altra modalità che non sia quella sopra indicata. Saranno considerate

inammissibili domande pervenute via posta oltre il giorno di scadenza. L'Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o pervenute oltre il termine di scadenza.

Sulla busta deve essere indicato: "Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'assegno junior di ricerca relativo al progetto "Caratterizzazione di una nuova e inattesa funzione di MeCP2 che potrebbe essere implicata nella patofisiologia della sindrome di Rett".

L'Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum vitae firmato e datato con l'indicazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti dal candidato atti a dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze richieste;
- documenti e titoli utili a comprovare la qualificazione in relazione alla collaborazione proposta, quali diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, allo svolgimento di documentata attività si ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse o incarichi, sia in Italia che all'estero, esperienze professionali riguardanti l'oggetto dell'incarico, mediante copia dichiarata conforme all'originale ovvero mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1);
- pubblicazioni scientifiche con indicazione della data e del luogo di pubblicazione o della lettera di accettazione dell'editore;
- copia fotostatica del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

E' considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni.

I candidati dovranno provvedere a loro spese alla restituzione di titoli e pubblicazioni inviati per la partecipazione alla selezione, previo accordi con il Dipartimento.

Art. 5 - Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice, composta da due a tre membri, tra i quali il Responsabile del progetto di ricerca che funge da Presidente, scelti tra professori di ruolo e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, è così costituita:

-Nicoletta Landsberger, PA, BIO11, DISTA Università dell'Insubria

-Charlotte Kilstrup-Nielsen, RU, BIO11, DISTA, Università dell'Insubria

-Tiziana Rubino, RU, BIO14, DISTA, Università dell'Insubria.

La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 6 – Procedura selettiva

La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle pubblicazioni.
La valutazione sarà integrata da un colloquio, in seduta pubblica, che verterà sull'illustrazione dell'esperienza professionale del candidato orientata a valutare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno. Il colloquio si svolgerà lunedi 30 Giugno. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare mediante i mezzi considerati idonei dall'Ufficio (telefono, posta elettronica…), entro 7 giorni dalla data del colloquio, ai contatti indicati nella domanda dai candidati il luogo e l'ora del colloquio e nel caso ci siano variazioni.
La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà del candidato a rinunciare alla selezione.
Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/ 2000, n. 445.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle eventuali prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone di 70 punti di cui:
- per i titoli scientifici e professionali: fino a un massimo di 50 punti,;
- per le pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di 20 punti;

I punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni sono resi noti al candidato prima dell'inizio del colloquio.
Per l'inserimento nella graduatoria, e quindi per aver accesso al colloquio, i candidati devono aver conseguito un punteggio, in seguito alla valutazione dei titoli, non inferiore a 42/70. La valutazione del colloquio può avere un punteggio massimo fino al raggiungimento dei 70/70, ove i candidati non abbiano raggiunto tale punteggio precedentemente. Per l'inserimento nella graduatoria finale i candidati devono aver conseguito un punteggio non inferiore a 62/70.
La Commissione, a conclusione dei lavori, renderà noto il risultato della selezione e compilerà una graduatoria di merito che verrà affissa all'Albo della struttura.
La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà pubblicata all'Albo Rettorale dell'Ateneo e nel sito web di Ateneo con valore di notifica agli interessati.
La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione dell'assegno, su proposta del responsabile della ricerca, purché il periodo proposto per il contratto non risulti inferiore all'anno.

Art. 7 – Esclusione dalla procedura

I candidati sono ammessi con riserva.
Comporta l'esclusione dalla procedura:

1) la domanda presentata o ricevuta oltre il termine perentorio di scadenza del bando;
2) la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
3) la mancanza dei requisiti di partecipazione;
4) la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento ed è comunicata all'interessato con raccomandata A/R.

Art. 8 – Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia del candidato a partecipare alla procedura dovrà essere inviata a: Università degli Studi dell'Insubria, Centro di Servizi ai Dipartimenti di Varese sede di via Mazzini, 5, 21100, Varese telefono 0332218901 fax 0332218909 utilizzando l'allegato 2.

Art. 9 – Contratto di collaborazione

L'esito della selezione è comunicato al vincitore dell'assegno junior che sarà invitato a stipulare il contratto di diritto privato entro un termine indicato, pena la decadenza.
Il conferimento dell'assegno junior comporta la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto di ricerca oggetto della collaborazione sotto la guida del responsabile del progetto di ricerca.
I compiti sono determinati dal contratto individuale di collaborazione e sono svolti sotto la direzione del responsabile del progetto, il quale verificherà l'attività svolta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Ateneo.
L'assegno è conferito per la durata di **1 anno** e potrà eventualmente essere rinnovato per periodi non inferiori ad un anno nel limite massimo di **quattro** anni complessivi con lo stesso soggetto, anche intercorsi con Enti e Università diversi, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente bando, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il rinnovo è comunque subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.
La collaborazione non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne.
Per i cittadini extracomunitari l'assegno decorrerà dall'ottenimento del permesso di soggiorno nel territorio italiano e dall'effettivo inizio dell'attività di ricerca.

Art. 10 – Trattamento economico

L'importo dell'assegno di ricerca è pari a € 20.702,54 comprensivo degli oneri a carico del percipiente, con esclusione delle spese per la copertura assicurativa contro infortuni e la responsabilità civile, che sono a carico dell'Amministrazione, e delle eventuali spese di missione.

L'assegno è esente da Irpef a norma dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e s.m.i. ed è soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2 comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i..
L'assegno è erogato in rate mensili.

Art. 11 - Sospensione del contratto per maternità e malattia

L'attività di ricerca è sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Durante il periodo di astensione obbligatoria, le assegniste hanno diritto a percepire l'indennità di maternità erogata dall'INPS di cui all'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, su fondi a carico dell'unità amministrativa sede della ricerca.
Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 12 - Recesso del titolare dell'assegno di ricerca

Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Direttore di Dipartimento almeno trenta giorni prima.
La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Qualora l'assegnista non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata relazione del Responsabile della ricerca e con delibera del Consiglio di Dipartimento, può essere disposta la risoluzione del contratto.
Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 7 del regolamento;
- valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio di Dipartimento.

I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 14 - Dottorato di ricerca e master

Il titolare di assegno di ricerca può frequentare, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa di studio, i corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.
La partecipazione dei titolari di assegni a master universitari è incompatibile.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento concorsuale è: Luisa Miano, Centro di servizi per i Dipartimenti di Varese sede di via O. Rossi, 9 Pad. Antonini I paino, 0332217213 assegni.borse@uninsubria.it.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

Art. 17 - Norme finali e pubblicazione

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Il bando sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di conferimento di assegni di ricerca, all'Albo dell'Università e reso pubblico nel sito web di Ateneo, del Ministero dell'Università, Istruzione e Ricerca e dell'Unione Europea.

Fto

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Ezio Vaccari

DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO UFFICIALE 10 Aprile 2014

DATA DI SCADENZA DEI TERMINI 30 Maggio 2014

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

Egregio/Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati da Lei forniti verranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, ai fini della presente procedura selettiva e dell'eventuale rapporto di collaborazione con l'Università in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla presente procedura concorsuale. I dati saranno oggetto di diffusione in ambito universitario.
Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria. Il responsabile del trattamento è: Luisa Miano, Centro di Servizi per i Dipartimenti di Varese via O. Rossi, 9 Pad. Antonini I piano, 0332217213 luisa.miano@uninsubria.it.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003 che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.